

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : VIGILANZA - COMMERCIO - AMBIENTE



Registro delle Ordinanze n. 18 / 2015

OGGETTO: Limitazioni alla vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la nozione di sicurezza pubblica identifica "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (Corte Costituzionale, sen.n.226 del 24 giugno 2010);
- al consumo di bevande, anche alcoliche, consegue spesso, nei pressi degli esercizi autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande e alimenti, la condotta inurbana dell'abbandono di contenitori e bottiglie in vetro, che facilmente vanno in frantumi determinando pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, oltre che pregiudizio grave al decoro urbano;
- recentemente si sono verificati, altresì, episodi di utilizzo, quali mezzi contundenti, di bottiglie e contenitori di vetro abbandonati in strade e piazze;

RITENUTO, pertanto, al fine di contrastare tali comportamenti, per ragioni di ordine e sicurezza pubblici, nonché di tutela dell'igiene e della pubblica incolumità di dover sperimentare l'esclusione dell'uso di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro per asportare bevande dai locali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a qualsiasi titolo esercenti tale attività, anche in modo temporaneo;

VISTI:

- gli art. 50 e 54 del D.lgs 18/08/2000 n.267;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- la legge 1 Aprile 1981 n.121;
- la legge 7 Marzo 1986 n.65;
- la legge 25 Agosto 1991 n.287;
- il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 Maggio 1940 n.635;
- la Legge 21 Novembre 1981, n 689;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : VIGILANZA - COMMERCIO - AMBIENTE



ORDINA

Che, per motivi esposti in premessa e a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché dell'igiene e dell'incolumità pubblica, dal 3 luglio 2015 al 31/12/2015, su tutto il territorio comunale, dalle ore 00:00 di ciascun giorno fino alle ore 24:00:

- è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro da parte degli esercenti, a qualsiasi titolo, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- è vietato consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- Di esporre in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
- Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

Dispone

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa:
Al Prefetto di Caserta;
Al Questore della Provincia di Caserta;
Alla Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
Al Commissariato di P.S. di Aversa;
Alla Stazione Carabinieri di Sant'Arpino;
Al Comando della Polizia Municipale;
- la notifica di copia della presente ordinanza a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), a qualunque titolo autorizzate, anche in modo temporaneo, presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : VIGILANZA - COMMERCIO - AMBIENTE



stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 21.11.1981, n.689.

Informa

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla casa Comunale, 02 luglio 2015

Il Sindaco

Avv. Antonio TINTO

Avv. [Signature]

